

cora più che per le parrocchie, militano, secondo me, oggi per la dotazione della Santa Sede.

(Il deputato Luzzati presta giuramento.)

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole relatore.

BONGHI, relatore. Avrei bisogno di fare una semplice dichiarazione alla Camera.

Il relatore non aveva esposta male la differenza che correva tra la proposta della Commissione e quella dell'onorevole Peruzzi; essa consisteva in ciò, che la Commissione credeva che questa conversione della dotazione in rendita dovesse essere fatta nell'occasione del definitivo riordinamento della proprietà ecclesiastica e per legge: l'onorevole Peruzzi invece credeva e crede che si potesse fare ora, per decreto reale, a semplice richiesta del Pontefice.

Ora, l'onorevole ministro ha dichiarato assai bene che per semplice decreto reale, a richiesta del Pontefice, sarebbe impossibile il farla, e che sarebbe sempre necessario che la conversione fosse votata dalla Camera, cosicchè anche se qui non si esprimesse che dovrebbe essere fatta per legge, pure per legge dovrebbe essere fatta. D'altra parte la Commissione non avrebbe mai potuto assentire a che questa conversione fosse fatta per decreto reale, cioè a dire fosse disposto dal potere esecutivo di una somma di capitale la quale è molto incerta, essendo incerta la ragione alla quale la rendita può accattare un capitale quale che siasi.

Ora, fatta questa dichiarazione, la Commissione dice che da una parte essa non può accettare la proposta dell'onorevole Peruzzi, dall'altra non può accettare quelle tra le obiezioni dell'onorevole ministro, che varrebbero anche contro la proposta sua.

Come ha già avvertito l'onorevole Peruzzi, non è già detto che un capitale fruttifero ed inalienabile dipendente dal debito pubblico debba essere in beni stabili; cosicchè la questione della manomorta non è punto suscitata da questa proposta della Commissione.

La Commissione d'altra parte crede che questa conversione deve essere fatta nel definitivo ordinamento della proprietà ecclesiastica. Diffatti sarà facile all'onorevole ministro di avvertire che, quando questo definitivo ordinamento della proprietà ecclesiastica, che la Camera ha deliberato ieri di voler fare con una legge ulteriore, quando questo definitivo ordinamento, dico, fosse fatto, l'onorevole ministro delle finanze vi potrebbe trovare forse un'eccellente occasione, che certo gli andrebbe a genio, di liberare il debito pubblico da cotesti tre milioni, poichè niente impedirebbe (annuncio un'idea che mi corre per la mente), niente impedirebbe che i vari benefizi, le varie congregazioni diocesane, parrocchiane o quei qualunque enti morali che la legge sostituisce a rappresentazione della sostanza ecclesiastica fossero obbligate ad iscriverne per prima loro partita nel bilancio quel tanto che a ciascheduno potesse spettare dei tre milioni da pagarsi al Pontefice. Questo si potrebbe fare,

s'intende, quando il Pontefice vi accconsentisse. Ora questa sarebbe una maniera di assegno affatto indipendente dal debito pubblico dello Stato.

Del resto, nella relazione è già detto che non era punto per sfiducia verso la garanzia dell'iscrizione in rendita pubblica dello Stato che questa proposta era fatta dalla Commissione. È evidente che anche senza nutrire sfiducia verso il debito pubblico dello Stato si possono escogitare, come si escogitano diffatti, molte obiezioni vere od appariscenti contro un assegno fatto per simile modo. Poichè è vero che il Parlamento, come rappresentante della tutela e del diritto supremo dello Stato sopra le proprietà degli enti morali, potrebbe mettere la mano sopra questo capitale in qualunque maniera costituito; cosicchè a questo pericolo non c'è verso di parare in nessun modo; ma è vero altresì che un'iscrizione sul bilancio dello Stato cade ogni anno sotto gli occhi e la votazione dell'Assemblea, ed il processo per sopprimerla è assai meno lungo di quello che importerebbe la confisca o sequestro dello stesso frutto costituito in altre forme e modo.

Appunto per ovviare a questa obiezione, la Commissione aveva essa stessa proposto che questa conversione non potesse essere fatta che nell'occasione della legge la quale la Camera ha già deliberato di voler fare nella votazione dell'articolo 19. Ma poichè si deve far allora, la Camera potrà deliberare anche in quella occasione di volerla fare o no; tanto più che il Ministero ha ieri promesso di voler presentare questa legge. La Commissione adunque, mantenendo il suo concetto, si contenta ora di rinviarne la proposta e la discussione a questa legge avvenire. (*Segni d'impazienza*)

E mi permetto solo di rispondere al signor ministro per soprappiù, che non si può dire che sia vano un articolo di legge che ne promette un altro, mentre non è vano per la Camera il fare un ordine del giorno che esprima un suo desiderio. Un articolo di legge è l'espressione, più che d'un desiderio, d'una risoluzione. Ed è inutile il dire che il Parlamento è arbitro delle sue decisioni sempre, e che una Legislatura successiva può revocare il desiderio espresso, l'impegno preso dalla precedente. Con una simile argomentazione si potrebbe anche conchiudere che è inutile fare le stesse leggi, perchè la Legislatura successiva può distruggere la legge che ha fatto la precedente; cosicchè è inutile il prendersi la briga di farne a dirittura. (*Ai voti! ai voti!*)

PRESIDENTE. Il Ministero ha proposto la soppressione dell'ultimo alinea dell'articolo 4, e la Commissione vi aderisce; non è quindi più il caso di provocare un voto della Camera.

Resta così esaurito il progetto della Commissione e del Ministero.

BONGHI, relatore. Domando la parola.